

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MIRONE	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 12/03/2020

FATTO

In data 15/4/2014, il ricorrente stipulava un contratto di prestito, segnato al n. ***663 (ex ***013) per un importo lordo finanziato di euro 18.000,00, da rimborsare in 120 rate da euro 150,00 ciascuna, tramite delegazione di pagamento a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale contratto, prevedeva, per quel che qui rileva in relazione all'oggetto del ricorso, l'addebito al cliente di euro 367,20 per commissione bancaria di post erogazione, euro 246,00 per spese richieste dall'Ente datore di lavoro ed euro 450,00 a titolo di commissione per l'intermediario del credito.

Il predetto finanziamento era estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata nr. 58, previo conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto il 22/3/2019.

Lo stesso 15/4/2015, il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario resistente anche un altro contratto di prestito, segnato al n. ***645 (ex ***012), contro cessione di quote del suo stipendio e ciò per un importo lordo di euro 38.160,00, includente, per quel che qui rileva, euro 778,46 a titolo di commissione per l'attività di post erogazione a favore della Banca ed euro 1.144,89 a titolo di commissione per l'intermediario del credito.

Pure siffatto secondo finanziamento, la cui originaria durata era fissata in 120 mesi, era estinto anticipatamente in corrispondenza della rata nr. 58, sulla base di altro apposito conteggio estintivo del 22/3/2019 prodotto in atti.

In relazione ai due sopra indicati rapporti di prestito, il ricorrente, assistito da una consulente di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro,



chiedendo, ai sensi dell'art. 125 sexies e sulla base del criterio *pro rata temporis*, che l'intermediario convenuto gli restituisca – già al netto dei rimborsi ricevuti – il residuo complessivo importo di euro 950,18 (pari alla somma di euro 359,05 per il contratto n. ***663 e di euro 591,13 per il contratto n. ***645), per le quote delle anzicennate commissioni, pagate ma non maturate a seguito delle rispettive estinzioni anticipate dei finanziamenti in questione.

Costituitosi, l'intermediario ha eccepito:

- che i contratti sottoscritti dal ricorrente contenevano una dettagliata indicazione delle componenti costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, dovevano ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;
- l'avvenuto rimborso, già in conteggi estintivi, sulla base del criterio di rimborso pro rata espresso in giorni: quanto al contratto n. **663 di euro 190,27 per commissioni post erogazione e di euro 127,10 per spese Ente datore; quanto al contratto n. ***645 di euro 402,55 per commissioni post erogazione;
- la natura up front delle commissioni di intermediazione previste nei due contratti in disamina.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo dei due pattuiti finanziamenti e del conseguente rimborso delle quote delle commissioni e degli oneri corrisposte ma non maturate a seguito dell'anticipata estinzione dei medesimi.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che testualmente prevede che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad



attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che, per ognuno dei due contratti in questione, il ricorrente chiede specificatamente in rimborso per le quote non maturate.

Al riguardo, iniziando dal contratto nr. ***663 (ex ***013), si rileva quanto segue:

- ha pacifico carattere *recurring* la commissione a favore della Banca, prevista sub lettera c) del contratto in misura pari ad euro 367,20, per *“l'attività di incasso delle rate dall'Amministrazione competente e tutta la gestione del prestito nelle attività, anche contabili, di post erogazione inclusa la gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti e l'invio delle comunicazioni all'Amministrazione terza ceduta,”*
- di indubbia indole *recurring* sono anche le spese di euro 246,00 richieste dall'Amministrazione datrice di lavoro sulle singole rate versate;



- viceversa, ha natura *up front* la commissione di euro 450,00, di cui alla lettera f) del contratto, relativa al costo di intermediazione del prestito per l'attività di promozione, consulenza e istruttoria svolta dall'Agente intervenuto nell'operazione in esame.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (62 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quella, invece, qualificata come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, ad esito della prematura estinzione del prestito in disamina, per le suesposte voci di costo, complessivi euro 448,73, di cui: euro 189,72 per commissione post erogazione, euro 127,10 per spese ente datore di lavoro ed euro 131,91 per commissione d'intermediazione.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per oneri commissionali, gli importi di euro 190,27 e di euro 127,10, di guisa che, rispetto all'anzicennata cifra complessiva di euro 448,73 che sarebbe stata dovuta, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante, per il discutendo contratto n. ***663 (ex ***013) la residua differenza di euro 131,36.

Passando al secondo rapporto di finanziamento intervenuto tra le parti, ossia al contratto contro cessione del quinto n. ***645 (ex ***012), si osserva che lo stesso riproduce clausole analoghe a quelle sopra esaminate per il finanziamento n. ***663.

Deve, dunque, per esso riconoscersi la natura *recurring* della commissione di euro 778,46 per l'attività di post erogazione a favore della Banca e, per contro, il carattere *up front* della commissione di euro 1.144,80 d'intermediazione del credito a favore dell'agente intervenuto anche nell'operazione de qua.

Rilevato che il ricorrente ha già usufruito in conteggio estintivo di un abbuono di euro 402,55 e che, alla stregua dei principi affermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019, il rimborso dovuto per la sopra qualificata commissione *up front* va calcolato, come già anzi chiarito, secondo la curva degli interessi mentre quello per la commissione sopra ritenuta, invece, *recurring* deve procedere secondo il criterio *pro rata temporis*, ne consegue che per il finanziamento n. ***645 (ex ***012), va riconosciuto il diritto del ricorrente alla retrocessione di residui euro 334,07.

Conclusivamente, per tutti i suesposti rilievi, si ritiene che l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 465,43, pari alla somma degli importi totali di euro 131,36 (per il contratto n. ***663) e di euro 334,07 (per il contratto n. ***645).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 465,43.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
AURELIO MIRONE